

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)
SETTORE/3
INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

Estratto di Ordinanza Sindacale

Ordinanza n. 37 del 11 GIU. 2019

Oggetto: Bruciatura di materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco - Disciplina dei fuochi controllati in agricoltura.

IL SINDACO

Omissis

ORDINA

- per le ragioni meglio precisate in premessa, il divieto di accendere fuochi, dal 15 giugno al 30 settembre, nei terreni agricoli e nelle zone boscate
- di consentire dal 1 ottobre 14 giugno la combustione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro nelle aree, del materiale agricolo derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente;
- le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro il seguente orario: dalle ore 5,00 e fino alle ore 8,00;
- se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
- il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con, mezzi efficaci ad evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco.
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o dal conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e brace.
- la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi.
- la combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, piantagioni, siepi e materiali infiammabili e comunque il fumo non deve propagarsi su predetti manufatti.
- E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso è impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.
- la combustione di materiale o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata.
- la combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla regione Sicilia lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso dell'Autorità.
- il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

AVVERTE

- Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo violazioni che costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T:U:EE:LL., come modificato dalla Legge n. 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalle Legge n. 689/1981.

- Che, laddove non sarà effettuato nei termini previsti alcun intervento, si procederà d'ufficio con addebito a carico degli inadempienti.
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa della mancata applicazione di quanto disposto col presente provvedimento sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le eventuali spese sostenute da questa Amministrazione.
- Che restano salvi per eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari

Il Sindaco

Comune di ...
11/1/2018

IL SINDACO

CAPO

CAPO